Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 20 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2306.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Milani Carlo fu Francesco, in comune di Stornarella (Foggia) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2307.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Milani Lugi fu Carlo, in comune di Stornarella (Foggia) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2308.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, in comune di Avetrana (Taranto) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2309.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Monaco Mario fu Francesco-Paolo, in comune di Lucera (Foggia) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2310.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongiò Angelo fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2311.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongio Diego fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2312.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Niro Fortunato fu Michele, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2313.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nitti-Valentini Francesco Saverio, fu Matteo, in comune di Genzano (Potenza) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2314.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Padalino Antonio fu Domenico e Padalino Domenico fu Giovanni, in comune di Candela (Foggia). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2315.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2316.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Avetrana (Taranto) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2317.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palieri Anna fu Egidio, in comune di Stornarella (Foggia) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2318.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pansa Chiara fu Giovanni, in comune di Poggio Imperiale (Foggia) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2319.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paradiso Michele di Vito Rocco Angelo, in comune di Matera Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2320.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2321.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2322.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Gioacchino fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2323.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giovanna fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2324.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2325.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2326.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Mario fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2327.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia) Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2328.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2329.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Passante Amerigo fu Luigi, in comune di Brindisi Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2330.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pastore Anna fu Alessandro, in comune di Melfi (Potenza) Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2331.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedio Maria fu Oronzo, maritata Cicala in comune di Lecce Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2332.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Carmelo e Ugo di Antonio, in comune di Manfredonia (Foggia) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2333.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Rosalba fu Luigi, in comune di Foggia Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2334.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Gravina in Puglia (Bari) Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2335.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Altamura (Bari) Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2336.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persio Orazio fu Francesco, in comune di Gravina (Bari) Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2337.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Egidio di Alessandro, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2338.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Giuseppina di Pasquale, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2339.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pesante Luigi fu Michele, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2340.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petito Vincenzo di Francesco, in comune di Miglionico (Matera) Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2341.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Maria-Assunta fu Michele, in comune di San Marco in Lamis (Foggia) Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2342.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrone Angelica-Ester fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2343.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Petrone Pasquale fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2344.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Petroni Riccardo fu Agostino, in comune di Cerignola (Foggia) Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2345.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, in comune di Colobraro (Matera) Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2346.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, in comune di Rotondella (Matera) Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2347.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pinto Rocco Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Tricarico (Matera) Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2348.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Polosa Mario fu Canio, in comune di Acerenza (Potenza) Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2349.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porro-Regano Nicola fu Felice, in comune di Andria (Bari) Pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2350.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Prencipe Pasquale fu Angelo, in comune di Manfredonia (Foggia) Pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2351.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Montemilone (Potenza) Pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2352.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ortanova (Foggia) Pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2353.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia) Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2354.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglione Luigi fu Pasquale, in comune di Cerignola (Foggia) Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2355.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rago Lorenzo fu Casto, in comune di Grottole (Matera) Pag. 78

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2306.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Milani Carlo fu Francesco, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Milani Carlo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia),

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Milani Carlo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune d Stornarella (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 18.75.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministr proponente, forma parte integrante del presente de creto, che entra in vigore il giorno stesso della su pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 72. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Milani Carlo fu Francesco, *in comune* di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, *n. 230, 21 ottobre* 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1089)									
Cenerata	11	1	—	Seminativo	II	18	71	65	5.614,94
Id.	11	10	—	Vigneto	I	0	04	34	41,23
				Totali		18	75	99	5.656,17

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con Incarnati Cristina fu Olindo;

Sud: con la stessa proprietà;

Est: con la stessa proprietà;

Ovest: con la strada provinciale Ascoli-Satriano-Contessa.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.531.701,20 (unmilionecinquecentotrentunomilasettecentouno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2307.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Milani Luigi fu Carlo, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Milani Luigi fu Carlo per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Milani Luigi fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 11.26.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Milani Luigi fu Carlo, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1151)					
Camerata	18	4	—	Seminativo	II	10	22	95	3.068,85

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con strada comunale detta via Vecchia di Cerignola;
Sud: con Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe;
Ovest: con tratturello St[illegible]nara-Montemilone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1151)					
La Piana	14	2	—	Seminativo	II	1	03	43	310,30

Il sopradescritto terreno confina:
Nord-est: con il comune di Stornara;
Sud: con la strada comunale detta via Vecchia di Cerignola;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 828.589,50 (ottocentoventottomilacinquecentottananove e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 83.781 (ottantatremilasettecentottantuno), per il 2° corpo salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	10	22	95	3.068,85
2° Corpo	1	03	43	310,30
In complesso	11	26	38	3.379,15

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 912.370,50 (novecentododicimilatrecentosettanta e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. *2308.*

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto in Mannarini, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 41.54.74 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, sopramenzionato con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mirabella Maria Consiglia di Alberto, maritata Mannarini, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3392)					
Motunato	29	2	—	Seminativo	II	3	33	50	1.334 —
Id.	29	3	—	Pascolo cespugliato	II	13	44	00	1.747,20
Id.	29	33	—	Id.	II	6	80	00	884 —
Id.	29	4	—	Id.	I	11	74	72	2.114,50
				Totali		35	32	22	6.079,70

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Mero Florenzo fu Gregorio ed altri;
Est: con la proprietà di Cantore Giovanni;
Sud-ovest: con la stessa proprietà Mirabella Maria-Consiglia di Alberto.

Il corpo viene intersecato nel senso Est-Ovest dalla nuova strada Avetrana-Lecce e dalla strada comunale Avetrana-Salice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO *(Partita catastale n. 3392)*									
Motunato	29	6	—	Seminativo	II	6	22	52	2.490,08

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la vecchia strada Avetrana-Lecce;
Est: con la proprietà Mero Florenzo fu Gregorio;
Ovest: con la stessa proprietà Mirabella Maria-Consiglia di Alberto;
Sud: con la stessa proprietà Mirabella Maria-Consiglia di Alberto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.751.957,50 (unmilionesettecentocinquantunmilanovecentocinquantasette e cent. 50) per il 1° corpo, L. 834.176,80 (ottocentotrentaquattromilacentosettantasei e centesimi 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	35	32	22	6.079,70
2° Corpo	6	22	52	2.490,08
In complesso	41	54	74	8.569,78

L'indennità di espropriazione totale è di L. 2.586.134,30 (duemilionicinquecentottantaseimilacentotrentaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2309.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Monaco Mario fu Francesco-Paolo, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Monaco Mario fu Francesco-Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Monaco Mario fu Francesco-Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia

Foggia), per una superficie di ettari 12.67.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monaco Mario fu Francesco-Paolo, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1429)					
Femmina Morta	19	9	—	Seminativo	II	1	89	01	756,04
Id.	19	91	—	Id.	II	0	86	35	345,40
Id.	19	11	—	Id.	II	0	45	97	183,88
Id.	19	92	—	Id.	II	0	48	29	193,16
Id.	19	12	—	Id.	II	1	01	68	406,72
Id.	19	17	—	Id.	II	2	40	30	961,20
Id.	19	13	—	Id.	II	1	16	22	464,88
Id.	19	14	—	Id.	II	1	11	76	447,04
Id.	19	18	—	Id.	II	3	28	05	1.312,20
				Totali		12	67	63	5.070,52

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est: con la strada comunale Terragnolo;
Sud-est: con stesso Monaco Mario;
Sud-ovest: con Morelli Margherita;
Ovest: con Genovese Vincenzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.318.335,20 (unmilionetrecentodiciottomilatrecentotrentacinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2310.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongiò Angelo fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Angelo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Angelo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), della superficie di ettari 157.75.08, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 114.56.22 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 43.18.86.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mongiò Angelo fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1436)					
Masseria Grande	22	2	—	Seminativo	III	0	08	86	21,26
Id.	22	3	—	Id.	IV	3	00	00	525 —
Id.	22	4	—	Fabbricato rurale	—	0	46	59	—
Id.	22	5	—	Seminativo	II	0	16	82	48,78
Id.	22	6	—	Vigneto	II	0	63	08	410,02
Id.	22	12	—	Pascolo	I	1	77	54	124,28
Id.	22	13	—	Id.	II	3	15	56	126,22
Id.	22	14	—	Seminativo	V	35	99	66	2.519,76
Id.	22	15	—	Id.	III	4	56	00	1.094,44
Id.	22	16	—	Id.	IV	18	63	06	3.260,35
Id.	22	17	—	Id.	IV	7	00	74	1.226,30
Id.	22	18	—	Pascolo	I	9	09	70	636,79
Id.	22	19	—	Seminativo	IV	1	66	68	291,69
Id.	22	20	—	Pascolo	I	10	08	87	706,21
Id.	22	21	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	05	19	—
Masseria Piccinna	19	24	—	Seminativo	III	6	60	75	1.585,80
Id.	19	25	—	Id.	III	11	57	12	2.777 —
				Totali		114	56	22	15.353,99

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della Banca Vincenzo Tamborino e proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dei coniugi Cazzetta e Laggetta e strada vicinale uliveto vecchio;
Sud: con proprietà Riccardo Luigi, Macrì;
Ovest: con strada vicinale Masseria dei Turchi e proprietà Basalù Nicoletta.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.256.288,90 (cinquemilioniduecentocinquantaseimiladuecentottantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mongiò Angelo fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1436*)					
Masseria Grande	22	3	—	Seminativo	IV	31	11	80	5.445,65
Id.	22	14	—	Id.	V	3	91	54	274,08
Masseria Piccinna	19	11	—	Id.	III	1	85	40	444,96
Id.	19	26	—	Id.	III	2	53	27	607,85
Id.	19	24	—	Id.	III	3	76	85	904,43
				Totali		43	18	86	7.676,97

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con Demanio dello Stato;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la ditta Basalù Nicoletta e con proprietà della stessa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2311.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongiò Diego fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 1 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Diego fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui il citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Diego fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), della superficie di ettari 153.78.98, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 111.85.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 41.93.23.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mongiò Diego fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1437)					
Masseria Fabrizi	31	3	—	Seminativo	V	33	66	82	2.356,77
Id.	31	4	—	Pascolo	II	11	06	69	442,68
Id.	31	5	—	Seminativo	IV	2	32	80	407,40
Id.	31	6	—	Id.	III	1	51	28	363,07
Id.	31	8	—	Id.	V	5	43	72	380,60
Id.	31	19	—	Id.	IV	1	29	87	227,27
Id.	31	20	—	Incolto produttivo	II	3	20	14	19,21
Id.	31	21	—	Seminativo	V	0	64	04	44,83
Id.	31	22	—	Id.	IV	2	64	09	462,16
					Totali	61	79	45	4.703,99

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Tamborino Vincenzo, Banca Tamborino Vincenzo;
Est: con strada vicinale Masseria dei Turchi e strada vicinale Fabrizio;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà Tamborino-Frisari Francesco.

Il corpo è intersecato dalla strada vicinale di Bonifica Alimini e dalle strade vicinali Fabrizio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1437)					
Masseria Grande	22	7	—	Seminativo	IV	2	84	62	498,08
Id.	22	8	—	Pascolo	II	3	55	68	142,27
Id.	22	9	—	Seminativo	V	11	96	10	837,27
Id.	22	10	—	Id.	V	25	64	53	1.795,17
Id.	22	11	—	Id.	IV	6	04	63	1.058,10
Masseria Piccinna	19	21	—	Fabbricato rurale	—	0	00	22	—
Id.	19	22	—	Id.	—	0	00	52	—
					Totali	50	06	30	4.330,89

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Lubelli Raffaele;
Est: con strada vicinale Masseria dei Turchi;
Sud: con strada vicinale Mazza Grande;
Ovest: con proprietà della Banca Vincenzo Tamborino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.632.223,75 (unmilioneseicentotrentaduemiladuecentoventitre e cent. 75) per il 1° corpo e di L. 1.521.148,85 (unmilionecinquecentoventunomilacentoquarantotto e centesimi 85) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	61	79	45	4.703,99
2° Corpo	50	06	30	4.330,89
In complesso	111	85	75	9.034,88

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.153.372,60 (tremilionicentocinquantatremilatrecentosettantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mongiò Diego fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1437)					
Masseria Fabrizi	32	1	—	Seminativo	IV	8	04	60	1.408,05
Id.	31	7	—	Pascolo	II	9	82	79	393,12
Id.	31	9	—	Seminativo	IV	4	56	07	798,12
Id.	31	10	—	Id.	II	2	13	12	618,05
Id.	31	11	—	Id.	V	2	08	23	145,76
Id.	31	12	—	Pascolo	II	1	12	88	45,15
Id.	31	13	—	Seminativo	IV	0	08	26	14,45
Id.	31	14	—	Fabbricato rurale	—	0	30	98	—
Id.	31	15	—	Seminativo	IV	0	42	29	74,01
Id.	31	16	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	03	22	—
Id.	31	17	—	Pascolo	II	3	94	80	157,92
Id.	31	18	—	Seminativo	V	4	51	51	316,06
Id.	31	3	—	Id.	V	0	80	00	56 —
Id.	31	4	—	Pascolo	II	2	40	00	96 —
Id.	31	6	—	Seminativo	III	1	64	48	394,75
					Totali	41	93	23	4.517,44

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Banca Vincenzo Tamborino;
Est: con la strada vicinale Masseria dei Turchi e con la strada vicinale Fabrizio;
Ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2312.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Niro Fortunato fu Michele, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Niro Fortunato fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Visto il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Niro Fortunato fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.07.67 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Niro Fortunato fu Michele, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4194)					
Cupeta	118	11	—	Pascolo	II	5	07	67	913,81

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col Canale Venolo;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud: con la stessa proprietà;
Nord-ovest: con Maselli Alfonso fu Antonio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 228.452,50 (duecentoventottomilaquattrocentocinquantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2313.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nitti-Valentini Francesco Saverio, fu Matteo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nitti-Valentini Francesco Saverio fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nitti-Valentini Francesco Saverio fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 130.91.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nitti-Valentini Francesco Saverio fu Matteo, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4050)					
Vettri	26	5	—	Pascolo arborato	unica	0	81	60	73,44
Id.	26	27	—	Seminativo	II	6	91	50	2.351,10
Mezzana delle Monache	26	7	—	Id.	II	19	67	50	6.689,50
Id.	26	32	—	Pascolo	I	3	00	00	285 —
				Totali		30	40	60	9.399,04

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con proprietà eredi Polino;
Est e *sud*: con terreni dello stesso proprietario.

Il corpo è attraversato dalla strada comunale delle Solagne.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4050)					
Mezzana delle Monache	26	10	—	Fabbricato rurale	—	0	03	31	—
Id.	26	18	—	Pascolo	I	0	63	28	60,07
Id.	26	34	—	Seminativo	III	18	44	00	4.610 —
Id.	26	17	—	Id.	IV	6	95	70	1.043,55
Id.	26	28	—	Pascolo	I	48	00	00	4.560 —
Id.	26	35	—	Seminativo	III	6	00	00	1.500 —
Id.	26	33	—	Pascolo	I	5	93	60	563,92
Id.	26	7	—	Seminativo	II	14	51	09	4.933,70
				Totali		100	50	98	17.271,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con terreni dello stesso proprietario;

Sud: con il tratturello Palmira-Monteserico-Canosa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.644.276,60 (duemilioniseicentoquarantaquattromiladuecentosettantasei e cent. 60) per il 1° corpo e di L. 5.135.125,60 (cinquemilionicentotrentacinquemilacentoventicinque e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	30	40	60	9.399,04
2° Corpo	100	50	98	17.271,24
In complesso	130	91	58	26.670,28

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 7.779.402,20 (settemilionisettecentosettantanovemilaquattrocentodue e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2314.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Padalino Antonio fu Domenico e Padalino Domenico fu Giovanni, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Padalino Antonio fu Domenico e Padalino Domenico di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con

fronti di Padalino Antonio fu Domenico e Padalino Domenico di Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.53.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Padalino Antonio fu Domenico e Padalino Domenico di Giovanni, in parti uguali, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1550)									
Tufarello	3	9	—	Seminativo	II	5	53	12	2.2'2.48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la stessa proprietà;

Ovest: con regio tratturo Cervaro-Candela-S. Agata di Puglia;

Sud-ovest e *sud-est*: con Susanna Angelina fu Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 575.244,80 (cinquecentosettantacinquemiladuecentoquarantaquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2315.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Luigi fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo

di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Luigi fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 71.20.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'Elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1875-bis)									
Abate Masi	6	3	a	Pascolo cespugliato	III	50	34	80	3.020.88
Id.	6	5	—	Id.	III	11	77	20	706.32
Id.	6	6	—	Seminativo	III	9	08	00	2.633,20
				Totali		71	20	00	6.360,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con limite di confine con la provincia di Taranto;
Est: con proprietà della stessa ditta, Chianura Giovanni;
Sud: con proprietà Tafuri Maria Anna;
Ovest: con proprietà Palescandolo Dario.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.920.268 (unmilionenovecentoventimiladuecentosessantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2316.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Luigi fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto):

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Luigi fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 24.79.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 81. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palescandolo Luigi fu Gennaro, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4235)									
Ville	46	6	—	Pascolo cespugliato	III	24	79	77	1.983,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà Palescandolo Luigi fu Gennaro e con la strada comunale Avetrana-Veglie;
Est: con proprietà Palescandolo Dario fu Gennaro;
Sud-est: con i termini tra i territori della provincia di Taranto-Lecce.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 545.550,50 (cinquecentoquarantacinquemilacinquecentocinquanta e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2317.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Palieri Anna fu Egidio, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palieri Anna fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palieri Anna fu Egidio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.49.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 115. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palieri Anna fu Egidio, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 882*)									
Farruso	4	25	-	Seminativo	II	16	49	40	4.948,21

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est e *sud-est*: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Iorio Giuseppe di Antonio;
Nord-ovest: con i limiti del comune di Orta nova.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.336.016,70 (unmilionetrecentotrentaseimilasedici e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 ottobre 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2318.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Pansa Chiara fu Giovanni, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pansa Chiara fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 195[illegible] espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pansa Chiara fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.58.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 83. — PALA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pansa Chiara fu Giovanni, in comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1307)					
Santo Spirito	23	23		Seminativo	I	5	58	41	2.177.78

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Vidone Matteo fu Francesco ed altri.
Est: con De Lorenzo Leonardo e Napoletano Lucia e Michele fu Luca;
Ovest: con la stessa proprietà.
Sud: con la stessa proprietà;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 566.222,80 (cinquecentosessantaseimiladuecentoventidue e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2319.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paradiso Michele di Vito Rocco Angelo, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paradiso Michele di Vito Rocco Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazoine fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Paradiso Michele di Vito Rocco Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 6.06.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paradiso Michele di Vito Rocco Angelo, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 13219)									
Picciano	9	8	—	Seminativo	III	6	06	66	1.941,30

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con strada comunale Matera-Gravina;
Nord-ovest: con limite interprovinciale Bari-Matera;
Sud-ovest: con limite del foglio 10;
Sud-est: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 747.400,50 (settecentoquarantasettemilaquattrocento e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2320.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 158.31.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 686*)					
Pedicone	10	1	-	Seminativo	II	85	73	40	33.436,25
Id.	10	7	—	Id.	II	3	94	26	1.537,62
Id.	10	6	—	Pascolo	II	0	27	92	36,30
Id.	10	5	—	Id.	II	7	35	99	956,79
				Totali		97	31	57	35.966,96

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con la stessa proprietà;
Ovest: con i limiti del comune di Serracapriola;
Sud: con Galante Paolo fu Gaetano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 686*)					
Pietramaura	1	10	—	Pascolo cespugliato	unica	61	0	00	6.100 —

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con la stessa proprietà;
Sud: con canale Acquarotta;
Ovest: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.341.478,70 (novemilionitrecentoquarantunomilaquattrocentosettantotto e cent. 70) per il 1° corpo e di L. 1.372.500 (unmilionetrecentosettantaduemilacinquecento) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	97	31	57	35.966,96
2° Corpo	61	00	00	6.100 —
In complesso	158	31	57	42.066,96

L'indennità totale di espropriazione è di L. 10.713.978,70 (diecimilionisettecentotredicimilanovecentosettantotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2321.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.09.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 86. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Felicia fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell' Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3134)					
Sette Puntone	24	46	b	Uliveto	II	14	08	69	12.678 20
Id.	24	50	—	Pascolo cespugliato	I	1[illegible]	96	[illegible]2	1.49[illegible].82
Id.	24	52	b	Uliveto	II	20	03	98	18.035.83
				Totali		49	09	[illegible]9	32.2[illegible]0.85

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con strada vicinale Vallone;
Sud-est: con De Martino Giacomo ed altri fu Michele;
Sud: con Vicino Marianna ed altri fu Luigi;
Sud-ovest: con Zaccagnino Angela fu Giuseppe e Gabriele Antonio fu Michele;
Nord-ovest: con Fagiani Francesco fu Roberto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.483.486,55 (ottomilioniquattrocentottantatremilaquattrocentottantasei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2322.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Gioacchino fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Gioacchino fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia):
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Gioacchino fu Michele per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 209.48.96, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 143.16.79, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 66.32.17

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 87 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Gioacchino fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 636)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Rivolta	3	1	—	Pascolo	III	4	87	34	292,40
Id.	3	3	a	Id.	II	41	82	76	5.437,59
Id.	3	4	—	Seminativo	II	0	35	09	136,85
Id.	3	6	—	Fabbricato rurale	—	0	03	08	—
Id.	3	7	—	Id.	—	0	22	38	—
Id.	3	8	a	Seminativo	III	91	05	66	26.406,40
Id.	3	9	—	Id.	III	1	92	60	558,56
				Totali		140	28	91	32.831,80

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con Galante Anna fu Gaetano;
Ovest: con Galante Giuseppe fu Gaetano.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 636)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pontonicchio	8	6	b	Seminativo	III	2	87	88	834,84

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con Parlato Luigi fu Michele;
Sud: con Parlato Vincenzo fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.718.617,70 (ottomilionisettecentodiciottomilaseicentodiciassette e cent. 70) per il 1° corpo e di L. 225.406,80 (duecentoventicinquemilaquattrocentosei e cent. 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	140	28	91	32.831,80
2° Corpo	2	87	88	834.84
In complesso	143	16	79	33.666,64

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.944.024,50 (ottomilioninovecentoquarantaquattromilaventiquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Gioacchino fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 686*)					
Rivolta	3	3	a	Pascolo	II	15	00	00	1.950 —
Id.	3	8	a	Seminativo	III	51	32	17	14.883,31
						66	32	17	16.833,31

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà Galante Paolo fu Gaetano;
Sud: Galante Anna fu Gaetano;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2323.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giovanna fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Giovanna fu Michele, per i terreni ricandenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia):

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Giovanna fu Michele, relativo ai ter-

reni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 223.39.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Giovanna fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria = a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Stinco Vecchio	19	3	—	Seminativo	III	3	10	46	900,33
Id.	19	4	—	Id.	III	123	57	77	35.837,53
Id.	19	5	—	Fabbricato rurale	—	0	17	71	—
Id.	19	6	—	Pascolo	I	2	94	35	485,68
Id.	19	7	—	Pascolo cespugliato	unica	23	50	18	2.350,18
Id.	19	8	—	Pascolo	II	19	32	57	2.512,34
Id.	19	9	—	Seminativo	III	29	17	43	8.460,55
				Totali		201	80	47	50.546,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Parlato Anna fu Michele;
Est: con i limiti del comune di Poggio Imperiale;
Ovest: con Parlato Giuseppe fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Capoposta	6	16	—	Seminativo	II	21	58	89	8.419,69

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con ferrovia Bologna-Otranto;
Sud e *ovest*: con Parlato Anna fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.481.866,20 (tredicimilioniquattrocentottantunomilaottocentosessantasei e cent. 20) per il 1° corpo e di L. 2.189.119,40 (duemilionicentottantanovemilacentodiciannove e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	201	80	47	50.546,61
2° Corpo	21	58	89	8.419,69
In complesso	223	39	36	58.966,30

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.670.985,60 (quindicimilioniseicentosettantamilanovecentottantacinque e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2324.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Giuseppe fu Michele per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Giuseppe fu Michele per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 182.72.41, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 125.15.99, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 57.56.42.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Coppa di Buca	15	7	—	Seminativo	III	46	04	86	13.354,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Parlato Luigi fu Michele;
Est: con ferrovia Bologna-Otranto e col fosso Coppa della Buca;
Sud: con Zaccagnino Angelina;
Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Tre Titoli	18	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	86	—
Id.	18	7	—	Pascolo	I	9	16	65	1.512.47
Id.	18	10	—	Seminativo	III	56	75	39	16.458.62
Coppa Sentinella	18	8	—	Pascolo cespugliato	unica	4	30	35	430.35
Id.	18	9	—	Seminativo	III	8	87	88	2.574,84
				Totali		79	11	13	20.976,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Parlato Mario fu Michele;
Est: con Parlato Giovanna fu Michele;
Sud: con i limiti del comune di San Paolo Civitate;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.605.601,60 (tremilioniseicentocinquemilaseicentouno e centesimi 60) per il 1° corpo e di L. 5.613.980,45 (cinquemilioniseicentotredicimilanovecentottanta e cent. 45) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	46	04	86	13.354,08
2° Corpo	79	11	13	20.976,28
In complesso	125	15	99	34.330,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.219.582,05 (novemilioniduecentodiciannovemilacinquecentottantadue e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Coppa di Buca	15	9	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Id.	15	8	—	Pascolo	I	13	65	55	2.253,16
Id.	15	13	—	Seminativo	II	21	85	44	8.523,22
Id.	15	7	—	Id.	III	22	03	03	6.388,80
					Totali	57	56	42	17.165,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà Parlato Luigi fu Michele;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà Galante Raffaele.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2325.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Luigi fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Luigi fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 218.05.20, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 162.26.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 55.79.09.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Pontone S. Lorenzo	7	6	b	Seminativo	III	8	68	02	2.517,26
Id.	8	1	—	Pascolo	II	9	73	89	1.266,06
				(*Partita catastale n.* 691)					
Id.	8	2	g	Pascolo	II	0	96	17	125,02
Id.	8	11	—	Id.	III	6	46	57	387,94
Id.	8	3	g	Seminativo	III	11	37	14	3.297,70
				Totali		37	21	79	7.593,98

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con il Lago di Lesina;
Sud-est: con Zaccagnino Angelina ed altri fu Michele;
Sud-ovest: con strada comunale Lesina-Acquarotta;
Nord-ovest: con Galante Paolo fu Gaetano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Pontone Soprastrada	8	6	—	Seminativo	III	105	29	59	30.535,81
Id.	8	7	—	Fabbricato rurale	—	0	50	88	—
Id.	8	8	—	Pascolo	I	3	14	42	518,79
Id.	8	9	—	Pascolo cespugliato	unica	2	13	09	213,09
Id.	8	12	—	Pascolo	II	3	07	53	399,78
				Totali		114	15	51	31.667,47

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con strada comunale Lesina-Acquarotta;
Sud: con Parlato Vincenzo fu Michele;
Ovest: con parlato Gioacchino fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Masseria Nuova .	15	1	—	Seminativo	II	10	88	81	4.246,34

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Parlato Mario e la stessa proprietà;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con Parlato Giuseppe fu Michele;
Ovest: con Galante Raffaele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.014.794,20 (duemilioniquattordicimilasettecentonovantaquattro e cent. 20) per il 1° corpo; di L. 8.522.256,45 (ottomilionicinquecentoventiduemiladuecentocinquantasei e cent. 45) per il 2° corpo e di L. 1.104.048,40 (unmilionecentoquattromilaquarantotto e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	37	21	79	7.593,98
2° Corpo	114	15	51	31.667,47
3° Corpo	10	88	81	4.246,34
In complesso	162	23	11	43.507,79

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 11.641.099,05 (undicimilioniseicentoquarantunomilanovantanove e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Luigi fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Masseria Nuova	15	1	—	Seminativo . . .	II	55	79	09	21.758,46

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Parlato Mario fu Michele;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà Galante Raffaele;
Sud: con proprietà Parlato Giuseppe fu Michele.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2326.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Mario fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Mario fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Mario fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 197.27.53, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 137.39.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 59.87.58.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Mario fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Coppa Sentinella	18	3	—	Seminativo	III	117	02	50	33.937,27
Id.	18	4	—	Pascolo	II	20	32	13	2.641,77
Id.	18	5	—	Fabbricato rurale	—	0	05	32	—
				Totali		137	39	95	36.579,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con ferrovia Bologna-Otranto;
Est: con Parlato Giovanna fu Michele;
Sud: con Parlato Giuseppe fu Michele;
Ovest: con Zaccagnino Angelina e Parlato Giuseppe.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.823.505,40 (novemilioniottocentoventitrèmilacinquecentocinque e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Mario fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 686)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Piano di R.	12	15	b	Seminativo	III	30	30	63	8.788,83
Id.	12	13	a	Id.	II	9	25	56	3.609,67
				Totali		39	56	19	12.398,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà del signor Parlato Luigi fu Michele;
Sud: con proprietà del signor Parlato Luigi fu Michele;
Ovest: con la strada comunale San Severo-Acquatorta.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 686)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Coppa Sentinella	18	3	—	Seminativo	III	20	31	39	5.891,02

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest e *sud*: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà Parlato Giovanni fu Michele.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	39	56	19	12.398,50
2° Corpo	20	31	39	5.891,02
In complesso	59	87	58	18.289,52

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2527.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Vincenzo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo su terreni compresi in altro piano compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Vincenzo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), della superficie di ettari 32.44.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3186)					
Cristofinacchio	19	21	—	Seminativo	II	2	40	60	962,40
Id.	19	31	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	19	32	—	Seminativo	I	20	32	08	10.668,42
Id.	19	33	—	Id.	I	9	71	22	5.098,91
				Totali		32	44	54	16.729,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Scatenato, Piccirella Matteo e Antonietta fu Alfonso;
Est: con Fagiani Francesca fu Roberto, De Nunzio Vittoria fu Pietro;
Sud: con Scanzano Battista, Bux Angela fu Ferdinando e strada comunale Lesina-Rodi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.764.189,25 (tremilionisettecentosessantaquattromilacentottantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 341.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2328.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Vincenzo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina e San Nicandro Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia) e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per l'esclusione dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Art. 1

Decreta:

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlato Vincenzo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 165.83.85, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 85.70.36, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 80.13.49.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Vincenzo fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Canimpiso	13	13	—	Seminativo	III	35	37	43	10.258,53
Id.	13	9	—	Pascolo cespugliato	unica	1	74	12	174,12
Id.	13	8	—	Seminativo	II	27	25	02	10.631,49
					Totali	64	37	57	21.064,14

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada comunale Lesina-Ripalta Stazione;
Est: con Parlato Anna e parte con i limiti del comune di Poggio Imperiale;
Sud-ovest: con ferrovia Bologna-Otranto;
Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 686)					
Canimpiso	8	10	—	Seminativo	II	21	32	79	8.317,88

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Parlato Luigi fu Michele;
Est: con canale Canimpiso;
Sud: con strada comunale Lesina-Ripalta Stazione;
Ovest: con strada comunale Lesina-Ripalta Stazione.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.594.868,75 (cinquemilionicinquecentonovantaquattromilaottocentosessantotto e cent. 75) per il 1° corpo e di L. 2.162.648,80 (duemilionicentosessantaduemilaseicentoquarantotto e cent. 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	64	37	57	21.064,14
2° Corpo	21	32	79	8.317,88
In complesso	85	70	36	29.382,02

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.757.517,55 (settemilionisettecentocinquattasettemilacinquecentodiciassette e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pariato Vincenzo fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 481).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 686)					
Canimpiso	13	10	—	Pascolo cespugliato	unica	0	96	45	96,45
Id.	13	13	—	Seminativo	III	79	17	04	22.959,43
				Totali		80	13	49	20.055,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Sud: con ferrovia Bologna-Otranto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2329.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Passante Amerigo fu Luigi, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Passante Amerigo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Passante Amerigo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 12.16.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Passante Amerigo fu Luigi, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3122)					
Frassino	55	62	—	Pascolo	II	1	57	01	102,06
Id.	55	67	—	Seminativo	IV	9	12	85	1.551,85
Id.	55	1	—	Vigneto	III	1	46	42	2.415,92
				Totali		12	16	28	4.069,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta intestataria;

Sud: con proprietà della ditta intestataria e con la strada vicinale Torre Cavallo;

Ovest: con il canale fiume Piccolo.

Il corpo è attraversato dalla strada vicinale Torre Cavallo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.354.857,10 (unmilionetrecentocinquantaquattromilaottocentocinquantasette e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2330.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Pastore Anna fu Alessandro, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pastore Anna fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pastore Anna fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 8.52.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pastore Anna fu Alessandro, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6057)					
Pozzilli	68	32	—	Seminativo	III	8	52	08	1.618,95

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Roccalargo;
Est: con strada vicinale per Rapolla;
Sud: con strada vicinale Porta Troiana-Macerella;
Ovest: con Pastore Antonio fu Luciano Raffaele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 485.685 (quattrocentottantacinquemilaseicentoottantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2331.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pedio Maria fu Oronzo, maritata Cicala, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedio Maria fu Oronzo, maritata Cicala, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedio Maria fu Oronzo maritata Cicala, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per un superficie di ettari 14.66.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedio Maria fu Oronzo, maritata Cicala, in comune di Lecce provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazone e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1887)					
Torre Vecchia	2[illegible]2	45	—	Seminativo	IV	6	76	38	1.183,66
Id.	2,2	46	—	Id.	IV	4	98	77	872,85
				Totali		11	75	15	2.056,51

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Calogiuri Ines, fratelli Longo fu Angelo;
Est: con strada comunale da Lecce a Lizzanello;
Sud: con limite di confine col comune di Lizzanello, con proprietà Foncignanò Angelo;
Ovest: con proprietà Forcignanò Angelo, Calogiuri Ines.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1887)					
Parata	215	55	—	Seminativo	II	2	83	2[illegible]	991,20

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed *ovest*: con proprietà Personé Carlo;
Est: con proprietà fratelli De Pascalis fu Alessandro ed altre;
Sud: con strada Vecchia di San Cataldo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1887)					
Cattia	229	19	—	Seminativo	II	0	67	79	27,23

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Donna Sibilla;
Sud ed *est*: con proprietà della stessa Ditta;
Ovest: con proprietà Personé Carlo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 719.778,50 (settecentodiciannovemilasettecentosettantotto e cent. 50) per il 1° corpo; L. 337.008 (trecentotrentasettemilaotto) per il 2° corpo; L. 9.268,40 (novemiladuecentosessantotto e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	11	75	15	2.056,51
2° Corpo	2	83	20	991,20
3° Corpo	0	07	79	27,26
In complesso	14	66	14	3.074,97

Il totale dell'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.066.054,90 (unmilionesessanteseimilacinquantaquattro e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2332.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Carmelo e Ugo di Antonio, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Carmelo e Ugo di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Carmelo e Ugo di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per un superficie di ettari 24.90.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Carmelo e Ugo di Antonio, in parti uguali, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2840)					
Galiani	89	10	—	Seminativo	I	24	90	42	9.961,66

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Ruffo Di Scaletta Michele fu Alfonso;
Nord-est: con Ruffo Di Scaletta Michele fu Alfonso;
Sud-ovest: con strada di Bonifica Ponte Beccarini Cerignola-Manfredonia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.590.031,60 (duemilionicinquecentonovantamilatrentuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2333.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pedone Rosalba fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Rosalba fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pedone Rosalba fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.45.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 96. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedone Rosalba fu Luigi, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2586)									
Torretta di Tortorella	104	4	—	Seminativo	II	10	45	99	4.407,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed *est*: con la stessa proprietà;
Sud: con De Stasio Francesco Paolo;
Ovest: con Pedone Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.169.415 (unmilionecentosessantanovemilaquattrocentoquindici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2334.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Gravina in Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206:
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari) per una superficie di ettari 157.01.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8652)					
Trullo	5	17	—	Seminativo	VI	0	35	56	35,56
Id.	5	34	—	Pascolo	V	22	81	40	821,30
Id.	5	35	—	Seminativo	VI	1	79	77	179,77
Id.	5	38	—	Id.	VI	5	41	70	541,70
Id.	5	54	—	Id.	VI	0	27	00	27 —
Id.	5	55	—	Id.	VI	0	71	00	71 —
Id.	5	64	—	Pascolo	IV	60	21	03	3.612,61
Id.	6	12	—	Fabbricato rurale	—	2	13	70	—
Id.	6	37	—	Pascolo	IV	10	90	00	654 —
Murge	11	2	—	Seminativo	VI	0	90	60	90,60
Id.	11	22	—	Pascolo	IV	34	30	00	2.058 —
Id.	11	4	—	Seminativo	VI	0	87	33	87,33
Id.	11	6	—	Id.	VI	0	54	46	54,46
Id.	11	9	—	Id.	VI	2	53	25	253,25
Id.	11	10	—	Id.	VI	1	68	33	168,33
Id.	11	11	—	Id.	VI	2	67	45	267,45
Id.	11	17	—	Id.	VI	2	59	20	259,20
Id.	11	18	—	Id.	VI	0	59	48	59,48
Id.	11	19	—	Id.	VI	0	60	19	60,19
Id.	11	20	—	Id.	VI	2	37	29	237,29
Id.	11	23	—	Pascolo	IV	2	72	30	163,38
					Totali	157	01	04	9.701,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Persio Orazio fu Francesco;
Est: con la proprietà di Patruno Giuseppe fu Pasquale ed altre;
Ovest: con la proprietà di Persio Orazio fu Francesco;
Sud: con la proprietà di Nitti Anna fu Vito.

L'indennità totale di espropriazione offerta e di L. 2.805.694,45 (duemilioniottocentocinquemilaseicentonovantaquattro e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2335.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), per terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Gennaro fu Francesco (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 41.14.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Persio Gennaro fu Francesco (eredi), in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 5696)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Vastornali	7	15	—	Pascolo	V	2	28	56	100,57
Id.	7	16	—	Id.	V	2	02	20	88,97
Id.	7	17	—	Id.	V	3	83	00	168,52
Id.	8	31	—	Id.	IV	8	08	78	525,71
Id.	8	35	—	Seminativo	VII	1	32	90	132,90
				Totali		17	55	44	1.016,67

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto;
Est: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà di Camerino Biagio fu Francesco;
Ovest: con la proprietà di Camerino Biagio fu Francesco.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 5696)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Vastornali	7	26	—	Pascolo	V	0	94	88	41,75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Petronella Vincenzo fu Francesco;
Sud-ovest: con proprietà di Camerino Biagio fu Francesco;
Sud e *sud-est*: con proprietà di Camerino Biagio fu Francesco e delle sorelle Viti di Caraffa fu Tiberio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 5696)					
Vastornali	9	49	—	Pascolo	V	1	62	30	71,41
Id.	9	50	—	Id.	V	3	82	80	168,43
Id.	9	51	—	Id.	V	1	81	10	79,68
Id.	9	53	—	Id.	V	2	47	00	108,69
Id.	9	59	—	Id.	V	1	95	10	85,84
Id.	9	60	—	Seminativo	VII	10	95	78	1.095,78
				Totali		22	64	08	1.609,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà delle sorelle Viti di Caraffa fu Tiberio;
Est: con la proprietà delle sorelle Viti di Caraffa fu Tiberio;
Sud: con le proprietà di Gioia Vito fu Nicola, Fiorino Nicola fu Pietro ed altre;
Ovest: con le proprietà di Gioia Vito fu Nicola, delle sorelle Viti di Caraffa fu Tiberio e di Fiorino Nicola fu Pietro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 293.331,55 (duecentonovantatremilatrecentotrentuno e centesimi 55) per il 1° corpo, di L. 12.316,25 (dodicimilatrecentosedici e cent. 25) per il 2° corpo e di lire 458.463,15 (quattrocentocinquantottomilaquattrocentosessantatre e cent. 15) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	17	55	44	1.016,67
2° Corpo	0	94	88	41,75
3° Corpo	22	64	08	1.609,83
In complesso	41	14	40	2.668,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 769.589,85 (settecentosessantanovemilacinquecentottantanove e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2336.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persio Orazio fu Francesco, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Orazio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Persio Orazio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 69.18.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennit di espropriazione offerta, munito del visto del Ministr proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Persio Orazio fu Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8439)					
Trullo di Sopra	11	29	—	Pascolo	IV	14	03	00	341,80
Id.	11	28	—	Seminativo	VI	3	90	52	390,52
Id.	11	32	—	Pascolo	IV	1	02	10	61,26
Id.	11	34	—	Id.	IV	0	16	70	10,02
Id.	11	3	—	Seminativo	VI	0	87	89	87,89
Id.	5	61	—	Pascolo	IV	1	21	00	72,60
Id.	5	13	—	Seminativo	VI	1	79	30	179,30
Id.	5	12	—	Id.	VI	0	04	73	64,73
Id.	5	46	—	Id.	VI	0	73	42	73,42
Id.	5	45	—	Id.	VI	1	05	62	105,62
Id.	5	47	—	Id.	VI	0	24	95	24,95
Id.	5	48	—	Id.	VI	0	31	06	31,06
Id.	5	49	—	Id.	VI	2	65	73	265,73
Id.	5	44	—	Pascolo	IV	40	52	23	2.431,34
				Totali		69	18	25	4.040,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di Persio Gennaro fu Francesco;
Ovest: con la proprietà di Viti Chiara di Giovanni;
Sud: con una strada privata appartenente ai fratelli Persio Gennaro e Orazio fu Francesco e agli eredi Netti fu Vito.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.339.553,50 (unmilionetrecentotrentanovemilacinquecentocinquantatre e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2337.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Egidio di Alessandro, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Personè Egidio di Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Personè Egidio di Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 169.22.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 100. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Personè Egidio di Alessandro, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2007)					
Manieri	28	21	—	Seminativo	IV	27	82	10	5.146.89
Id.	28	22	—	Pascolo cespugliato	II	1	15	90	115,90
Id.	28	23	—	Seminativo	IV	2	03	30	376,11
Id.	28	24	—	Id.	IV	0	60	60	112,11
Id.	28	25	—	Pascolo	I	0	67	40	74,14

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 2007)					
Manieri	28	26	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	05	60	—
Id.	28	27	—	Id.	—	0	06	40	—
Id.	28	28	—	Fabbricato rurale	—	0	57	10	—
Id.	28	29	—	Uliveto	II	0	57	40	315,70
Id.	28	31	—	Id.	II	0	50	70	278,85
Id.	28	32	—	Seminativo	IV	74	78	10	13.834,49
Id.	28	33	—	Pascolo cespugliato	III	0	67	40	40,44
Id.	28	34	—	Id.	II	13	39	20	1.339,20
					Totali	122	91	20	21.633,83

I terreni sopradescritti sono intersecati da ovest ad est dalla strada provinciale Porto Cesareo Masseria Salmenta Leverano e confinano:

Nord ed *est*: con limite di confine col comune di Leverano;
Sud: con proprietà Bianco Giuseppe;
Ovest: con proprietà Bianco Giuseppe, Ruffo Gioacchino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Fabrizio	62	1	—	Uliveto	II	26	83	10	14.757,05
Id.	62	2	—	Vigneto	I	0	28	20	564 —
Id.	62	3	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
					Totali	27	12	40	15.321,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Massa Maria Elisa;
Est: con proprietà Vaglio Massa Bartolo e strada vicinale Donno Santo;
Sud: con proprietà fratelli Onorato di Angelo, Vaglio Luisa ed altre;
Ovest: con strada vicinale Masseria Console Scalelle.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Catirri	65	18	—	Seminativo	III	2	90	20	841,58

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *est*: con proprietà fratelli Tafuri e nascituri di Bernardino;
Sud: con proprietà Tafuri Giuseppe, Caputo Giuseppe Livellario e Gallucci;
Ovest: con proprietà Grassi Rosina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
La Farina	65	47	—	Seminativo	II	2	10	30	883,26
Id.	60	48	—	Fabbricato rurale	—	0	00	56	—
				Totali		2	10	86	883,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà fratelli Tafuri e nascituri di Bernardino, Sabatiello Arturo;
Est: con strada vicinale La Farina;
Sud: con proprietà Nobile Gregorio e Nobile Giuseppe, Salvatore, De Maglio Teresa;
Ovest: con proprietà fratelli Tafuri e nascituri di Bernardino ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO					
Manieri	76	76	—	Seminativo	I	4	33	90	2.603,40

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà fratelli Manieri fu Sigismondo, Personé Ermenegildo;
Est: con strada provinciale Manduria - Nardò alla provinciale Gallipoli - Lecce;
Sud ed *ovest*: con proprietà Caroli Francesco e Venturi Anna (coniugi).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO					
Cenate	104	7	—	Fabbricato rurale	—	0	00	74	—
Id.	104	8	—	Uliveto	II	1	85	30	1.019,15
Id.	104	9	—	Seminativo	II	7	17	90	3.015,18
Id.	104	10	—	Fabbricato rurale	—	0	07	60	—
Id.	104	36	—	Uliveto	III	0	53	90	204,82
				Totali		9	65	44	4.239,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Cariddi;
Est: con proprietà fratelli Tafuri, Lezzi fu Pietro, fratelli Adamo di Giuseppe ed altre e strada comunale Tarantina;
Sud: con strada vicinale Rosario;
Ovest: con proprietà sorelle Tarantino fu Giovanni, Del Prete Giuseppina, Giannelli Maria ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO					
Cenate Nuove	112	105	—	Seminativo	III	0	14	70	42,63
Id.	112	110	—	Vigneto	III	0	03	41	30,69
				Totali		0	18	11	73,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Personé Ermenegildo;
Est: con strada vicinale Taverna;
Sud: con proprietà De Metrio Francesco;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.349.338,20 (settemilionitrecentoquarantanovemilatrecentotrentotto e cent. 20) per il 1° corpo, L. 5.197.877 (cinquemilionicentonovantasettemilaottocentosettantasette) per il 2° corpo, L. 286.137,20 (duecentottantaseimilacentotrentasette e cent. 20) per il 3° corpo, L. 295.892,10 (duecentonovantacinquemilaottocentonovantadue e cent. 10) per il 4° corpo, L. 846.105 (ottocentoquarantaseimilacentocinque) per il 5° corpo, L. 1.427.259,20 (unmilionequattrocentoventisettemiladuecentocinquantanove e cent. 20) per il 6° corpo, L. 25.082,25 (venticinquemilaottantadue e cent. 25) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	122	91	20	21.633,83
2° Corpo	27	12	40	15.321,05
3° Corpo	2	90	20	841,58
4° Corpo	2	10	86	883,26
5° Corpo	4	33	90	2.603,40
6° Corpo	9	65	44	4.239,15
7° Corpo	0	18	11	73,32
In complesso	169	22	11	45.595,59

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.427.690,95 (quindicimilioniquattrocentoventisettemilaseicentonovanta e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2338.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Giuseppina di Pasquale, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli a[illegible]li 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Personè Giuseppina di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Personè Giuseppina di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò, (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 13.79.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 101. – PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Personè Giuseppina di Pasquale, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2027)					
Le Stanze	38	22	—	Seminativo	III	9	39	18	2.723,62
Masseria Le Stanze	38	32	—	Id.	III	4	40	80	1.278,32
				Totali		13	79	98	4.001,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Beneficati Samali, con proprietà del comune di Nardò;
Est: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà F[illegible]te Pantaleo e Tarantino Ines (coniugi).

L'indennità di [illegible]opriazione offerta è di L. 1.360.659,60 (unmilionetrecentosessantamilaseicentocinquantanove e cent. 60 [illegible]o determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della [illegible] 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2339.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pesante Luigi fu Michele, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pesante Luigi fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia)

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pesante Luigi fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.37.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pesante Luigi fu Michele, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4343)					
S. Giusto	108	2	—	Seminativo	III	5	37	80	1.667,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con il canale Ferrante;
Sud-ovest: con la strada comunale Motta-Regina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 450.141,30 (quattrocentocinquantamilacentoquarantuno e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2340.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petito Vincenzo di Francesco, in comune di Miglionico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petito Vincenzo di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera):

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petito Vincenzo di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 24.17.69, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica [illegible]taliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto [illegible]bbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 103 — PALA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pet. Vincenzo di Francesco, in comune di Miglionico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1582)					
Cordaniero	2[illegible]	8	—	Seminativo	III	8	02	[illegible]	1.[illegible]26,8[illegible]
Petrizzi	2	7	—	Id.	II	1	7	[illegible]	[illegible]1,25
Cordaniero	27	21	—	Id.	III	3	83	70	[illegible]
				(*Partita catastale n.* 2205)					
Cordaniero	27	23	—	Seminativo	III	1	04	14	249,94
				(*Partita catastale n.* 1582)					
Cordaniero	27	22	—	Pascolo	I	0	71	20	46,28
				Totali		15	4[illegible]	41	3.72[illegible],24

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, est e *sud*: con proprietà Onorato;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita caastale n.* 1581)					
Marineto	7	111	—	Seminativo	II	6	17	47	1.914,16
Id.	25	1	—	Id.	II	2	50	81	777,50
				Totali		8	6[illegible]	28	2.691,66

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con la strada provinciale Messapica;
Ovest: la strada provinciale Messapica;
Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.094.984,50 (unmilionenovantaquattromilanovecentottantaquattro e cent. 50), per il 1° corpo, L. 767.123,10 (settecentosessantasettemilacentoventitre e cent. 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	15	49	41	3.725,24
2° Corpo	8	68	28	2.691,66
In complesso	24	17	69	6.416,90

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.862.107,60 (unmilioneottocentosessantaduemilacentosette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2341.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrilli Maria Assunta fu Michele, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Maria Assunta fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrilli Maria Assunta fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.20.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrilli Maria-Assunta fu Achille, vedova Lecce, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4567)					
Chiancata	136	13	—	Seminativo	1	3	20	35	1.249,35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Sud-est: con il comune di San Giovanni Rotondo;
Sud-ovest: con il comune di San Giovanni Rotondo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 281.103,75 (duecentoottantunomilacentotre e centesimi 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2342.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrone Angelica-Ester fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrone Angelica Ester fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrone Angelica Ester fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 5.16.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrone Angelica-Ester fu Vincenzo, in comune di San Severo provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4583)					
Pezza della Croce	120	3	--	Seminativo	U	5	16	15	2.219.43

Il terreno sopra descritto confina:

Nord-est: con Niro Fortunato ed altri;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Minischetti Raffaele fu Michele;
Nord-ovest: con Minischetti Raffaele fu Michele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 577.051,80 (cinquecentosettantasettemilacinquantuno e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. **2343**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Petrone Pasquale fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrone Pasquale fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrone Pasquale fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 30.29.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrone Pasquale fu Vincenzo, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7036)					
Bastiola	130	16	—	Seminativo	1	30	29	06	16.658,86

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con lo stesso Petrone Pasquale fu Vincenzo;

Est: con Castelli Michele;

Sud-est: con Conti Antonia;

Ovest: con la strada comunale Torremaggiore-Foggia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.248.264,30 (quattromilioniduecentoquarantottomiladuecentosessantaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2344.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petroni Riccardo fu Agostino, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petroni Riccardo fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petroni Riccardo fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.49.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petroni Riccardi fu Agostino, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4109)									
Bellaveduta	440	5	—	Seminativo	I	4	49	42	2.247,09

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest e ad *ovest*: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Frella Clelia fu Luigi;
Sud-ovest: con Martinelli Vincenzo di Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 573.007,95 (cinquecentosettantatremilasette e centesimi 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2345.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, in comune di Colobraro (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Colobraro (provincia di Matera);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione Speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Colobraro (provincia di Matera), per una superficie di ettari 42.63.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente de

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 116 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrosini Luigi fu Giovan Battista, in comune di Colobraro (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1410)					
Calanche	15	48	—	Seminativo arborato	V	3	66	10	677,29
Malarosa	15	96		Pascolo cespugliato	III	1	63	66	24,88
Id.	15	97	—	Seminativo	IV	13	61	64	1.225,48
Petto della Serra	20	9	—	Seminativo arborato	VII	0	20	93	16,74
Id.	20	10	—	Incolto produttivo	unica	0	11	76	1,29
Tompe	21	2	—	Seminativo	II	0	04	62	9,24
Id.	21	3	—	Pascolo cespugliato	III	0	98	67	23,54
Id.	21	4	—	Seminativo	III	9	44	74	1.322,64
Id.	21	5	—	Fabbricato rurale	—	0	05	73	—
Id.	21	14	—	Pascolo	III	0	45	39	14,52
Id	21	71	—	Seminativo	IV	2	49	39	224,45
Id.	21	21	—	Pascolo cespugliato	III	0	34	84	8,35
Id.	21	25	—	Seminativo	III	5	09	10	712,74
Id.	21	70	—	Id.	IV	4	31	12	388,01
				(*Partita catastale n.* 2143)					
Id.	21	1	—	Seminativo	III	0	[illegible]	20	106,68
				Totali		42	[illegible]	29	4.755,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Melfi Maria, Modarelli Biagio e Manicone Rosaria;

Est: con Melazzo Alfredo, Modarelli Biagio, Melfi Maria, Gallo Pasqualina e Bernardo Andrea;

Sud: con Bernardo Felicia e Bernardo Andrea, e strada vicinale Malaroscia;

Ovest: con fosso Dipaso.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada vicinale Malaroscia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.501.072,60 (unmilionecinquecentounomilasettantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2346.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Petrosini Luigi fu Giovan Battista in comune di Rotondella (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Rotondella (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Petrosini Luigi fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotondella (provincia di Matera), per una superficie di ettari 17.20.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrosini Luigi fu Giovan Battista, in comune di Rotondella (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *(Partita catastale nn. 1551-1550)*					
Trisaia Granata	[illegible]	3	—	Seminativo	II	1	35	05	310,61
Id.	55	4	—	Id.	II	1	23	25	283,47
				(Partita catastale n. 1550)					
Id.	55	[illegible]	—	Seminativo	II	0	45	67	105,04
Id.	[illegible]	6	—	Vigneto	II	0	61	31	277,08
Id.	[illegible]	17	—	Seminativo	II	2	06	38	479,27
				(Partita catastale n. 1551)					
Id.	[illegible]	18	—	Seminativo	III	0	61	43	73,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1550)					
Trisaia Granata	55	19	—	Seminativo	III	1	24	77	149,72
Trisaia Castellazzo	55	20	—	Id.	II	2	75	00	632,50
Id.	55	21	—	Id.	II	0	73	57	169,21
Trisaia Granata	55	111	—	Seminativo	III	1	66	30	199,56
				(*Partita catastale n.* 1551)					
Trisaia Castellazzo	55	51	—	Seminativo	II	4	45	17	1.023,89
				(*Partita catastale n.* 1550)					
Id.	55	50	—	Seminativo	II	0	01	02	2,35
				Totali		17	20	82	3.686,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col Fiume Sinni;

Est: con Acinapura Vincenzo, Germano Salvatore, Germano Eleonora e germani fu Nicola e con terreni della stessa proprietà;

Sud: con Pastore Giuseppe e Mele Francesco;

Ovest: con Germano Domenica e strada vicinale Granata e Germano Eleonora.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 1.102.836,70 (unmilionecentoduemilaottocentotrentasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2347.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pinto Rocco Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Tricarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pinto Rocco Vincenzo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pinto Rocco Vincenzo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 47.43.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la trasformazione fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinto Rocco Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Tricarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4456)					
Malcanale	77	23	—	Seminativo	III	7	60	90	1.217,44
Id.	77	17	—	Pascolo	II	2	33	72	128,55
Id.	77	75	—	Seminativo	III	2	16	50	346,40
Id.	77	74	—	Fabbricato rurale	—	0	01	48	—
Id.	77	73	—	Pascolo arborato	I	35	30	68	5.649,08
				Totali		47	43	28	7.341,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con il Vallone Ferloso e con la strada Malcanale;
Ovest: con il vallone Ferloso;
Est: con terreni della stessa proprietà e con il vallone Montenero.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.045.929,80 (duemilioniquarantacinquemilanovecentoventinove e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2348.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Polosa Mario fu Canio, in comune di Acerenza (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Polosa Mario fu Canio, per i terreni ricadenti nel comune di Acerenza (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Polosa Mario fu Canio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Acerenza (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 30.27.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Polosa ing. Mario fu Canio, in comune di Acerenza (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 1563)									
Colle Nero	7	41	b	Seminativo	III	12	00	00	2.400 —

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà del medesimo;
Ovest: con proprietà del medesimo;
Sud-ovest: con strada comunale da Forenza ad Acerenza;
Est: con proprietà dei germani Noce di Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 1563)									
Serra Caledda	7	80	a	Seminativo	II	11	18	95	2.237,90
Colle Nero	7	48	—	Id.	III	6	21	23	776,54
Serra Caledda	7	81	—	Id.	III	0	87	40	109,25
				Totali		18	27	58	3.123,69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà delle sorelle D'Alessio fu Antonio, Cillis Vincenzo fu Canio, Tammone Camilla di Francesco e Laginestra Michele di Francesco;
Est: con proprietà di Martino Salvatore di Canio;
Sud-est: con proprietà di D'Alessio Pasquale fu Antonio;
Ovest: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 780.000 (settecentottantamila) per il 1° corpo, L. 1.028.486,10 (unmilioneventottomilaquattrocentottantasei e cent. 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	12	00	00	2.400 —
2° Corpo	18	27	58	3.123,69
In complesso	30	27	58	5.523,69

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.808.486,10 (unmilioneottocentottomilaquattrocentottantasei e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2349.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porro-Regano Nicola fu Felice, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porro-Regano Nicola fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio da parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porro-Regano Nicola fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 77.68.71, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 58.67.96, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco

n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.00.75.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porro-Regano Nicola fu Felice, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 481 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7789)					
Masseria del Castello	178	42	—	Vigneto	III	25	67	29	21.821,92
Id.	178	21	—	Mandorleto	III	3	32	40	1.396,08
Id.	178	43	—	Id.	V	29	68	27	5.342,89
				Totali		58	67	96	28.560,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Schettini Michele e Francesca fu Antonio;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà di Loconte Monterisi Maria, Di Noia Domenico ed altri;
Sud: con la strada vicinale Ciminiera.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.887.520,10 (novemilioniottocentottantasettemilacinquecentoventi e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porro-Regano Nicola fu Felice, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7789)					
Masseria del Castello	178	40	—	Vigneto	III	0	08	84	75,17
Id.	178	41	—	Mandorleto	V	2	80	00	504 —
Id.	178	42	—	Vigneto	III	16	11	91	13.701,28
				Totali		19	00	75	14.280,45

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con la strada vicinale Ciminiera;
Est e ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2350.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Prencipe Pasquale fu Angelo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Prencipe Pasquale fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Prencipe Pasquale fu Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 47.71.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Prencipe Pasquale fu Angelo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n. 2540*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Speranza	136	1	g	Seminativo	II	0	02	03	6.09
Id.	136	1	b	Id.	II	28	25	37	8.476,11
Id.	136	1	p	Id.	II	15	07	34	4.222,02
Id.	136	1	i	Id.	II	2	06	94	890,82
Id.	136	1	q	Id.	II	2	39	45	718,35
					Totali	47	71	13	14.313,39

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Sipari Pietro fu Carmelo;
Sud-ovest: con Ricci Carmela fu Nicola;
Nord-ovest: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Demanio dello Stato.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada consorziale Foggia-Trinitapoli.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.864.615,30 (tremilioniottocentosessantaquattromilaseicentoquindici e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2351.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 82.86.44 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 117. — PALI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1429)					
Casalini	39	10	—	Pascolo arborato	II	5	27	09	289,90
Id.	39	24	—	Id.	I	5	13	64	616.37
Id.	39	25	—	Bosco alto fusto	II	8	52	50	682 —
Id.	39	7	—	Seminativo	II	63	93	21	23.654,89
				Totali		82	86	44	25.243,16

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Quaglietta Antonio fu Michele;
Ovest: con proprietà di Cafiero avv. Raffaele fu Giovanni;
Sud: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta in totale è di L. 7.007.139,90 (settemilionisettemilacentotrentanove e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2352.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 152.49.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo registro n. 63, *foglio n.* 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1255)					
Valle Scodella	67	7	—	Seminativo	III	88	02	29	27.287,10
Id.	67	11	—	Vigneto oliveto	II	5	93	60	4.595,75
Id.	67	12	—	Seminativo	II	33	81	80	14.541,74
Id.	67	13	—	Id.	II	24	72	30	10.630,89
				Totali		152	49	39	57.055,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con proprietà Antonacci Giuseppe ed altri, con Forchiarelli Gerardo fu Sebastiano e con Frezza Lucia ed altri fu Potito;
Est: con strada comunale Ascoli-Ordone e con Antonucci-Tarella Angiolina fu Raimondo;
Sud: con il limite intercomunale Ascoli-Ortanova;
Ovest: con proprietà Caione Girolamo fu Leonardo e con Perrone-Capano Francesco ed altri di Raffaele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.635.807,05 (quindicimilioniseicentotrentacinquemilaottocentosette e cent. 05), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2353.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglietta Franco fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 348.92.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Quaglietta Franco fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1007)					
Cianciarosa	15	1	a	Seminativo	III	8	53	87	2.305,45
Id.	15	1	b	Id.	III	5	55	70	1.500,39
Id.	15	27	a	Id.	II	9	03	30	3.522,87
Id.	15	27	b	Id.	II	0	74	40	290,16
				Totali		23	87	27	7.618,87

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con i limiti del comune di Ortanova;
Nord-ovest e *ovest*: col torrente Carapello;
Sud-ovest: con Caione Girolamo fu Leonardo;
Sud-est: con demanio dello Stato «Ramo ferrovia».

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1007)					
Cianciarosa	15	2	a	Seminativo	II	1	13	68	443,35

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con strada vicinale stazione Ordona;
Sud-ovest: con Caione Girolamo fu Leonardo;
Nord-ovest: con ferrovia Cervaro-Candela.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1007)					
Sedia d'Orlando	15	8	—	Seminativo	II	7	36	92	2.873,99

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con Campanile Mario di Michele;
Sud-est: con strada vicinale sedia D'Orlando;
Sud-ovest e *nord-ovest*: con Caione Girolamo Leonardo.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 1007)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Cianciarosa	15	9	—	Seminativo	II	4	10	24	1.599,94

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Capanile Mario di Michele;
Sud-est: con strada vicinale Stazione Ordona;
Sud-ovest: con Caione Girolamo fu Leonardo;
Nord-ovest: con ferrovia Cervaro-Candela.

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 1007)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Iovolo	16	1	—	Seminativo	III	27	93	40	7.542,18
Id.	16	2	—	Id.	III	14	64	40	3.953,88
				Totali		42	57	80	11.496,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con i limiti del comune di Ortanova;
Sud-est e *sud-ovest*: con Campanile Mario di Michele;
Nord-ovest: con strada vicinale Stazione Ordona.

6° CORPO

(*Partita catastale n.* 1007)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Posta d'Alessandro	16	5	-	Seminativo	III	37	91	51	10.237,08
Id.	16	6	—	Fabbricato rurale	—	—	63	10	—
Aspide	16	9	—	Seminativo	III	26	07	40	7.039,98
Id.	16	10	—	Pascolo	III	19	09	90	2.291,88
Id.	16	11	—	Fabbricato rurale	—	—	01	92	—
Id.	16	13	—	Seminativo	IV	22	13	50	2.656,20
Sedia d'Orlando	16	14	—	Pascolo	I	0	89	90	206,77
Id.	16	15	—	Fabbricato rurale	—	0	02	04	—
Id.	16	16	—	Seminativo	IV	9	14	10	1.096,92
Ventolosa	16	18	—	Id.	III	5	93	00	1.601,10
Posta d'Alessandro	16	19	—	Id.	IV	12	95	60	1.554,72
Id.	16	20	—	Pascolo	III	31	31	40	3.817,68
Id.	16	21	—	Seminativo	IV	13	31	00	1.597,20
Sedia d'Orlando	16	23	—	Fabbricato rurale	—	0	02	48	—
Id.	16	24	—	Canneto	unica	0	50	36	314,75
Posta d'Alessandro	16	25	—	Seminativo	IV	45	24	94	5.429,93
Sedia d'Orlando	16	27	—	Id.	III	8	72	70	2.356,29
Id.	16	29	—	Pascolo	II	4	06	40	731,52
Id.	16	30	—	Id.	II	6	06	60	1.091,88
Concadoro e Pilone	27	6	—	Seminativo	III	23	18	30	6.259,41
				Totali		267	76	15	48.283,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i limiti del comune di Ortanova;

Est: con i limiti del comune di Ortanova, con Giannetta Maria di Vito, con Campanile Mario di Michele; con Angiulli Enrico fu Vincenzo e con strada comunale Ascoli-Ordona;

Sud-est: con Campanile Mario di Michele, con proprietà Tarallo Anna, Ingegno Giovanna;

Sud-ovest: con regio tratturello Foggia-Ascoli S.-Lavello e con proprietà Sansone Antonio fu Giovanni;

Ovest: con strada vicinale stazione Ordona e con Campanile Mario di Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1007)					
Sedia d'Orlando	27	1	—	Pascolo	I	0	86	54	199,04
Id.	27	2	—	Seminativo	II	1	24	13	484,11
				In totale		2	10	67	683,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con regio tratturello Foggia-Ascoli-Lavello;

Nord-ovest: con strada vicinale stazione Ordona;

Sud-ovest: con Caione Girolamo fu Leonardo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.018.964,40 (duemilionidiciottomilanovecentosessantaquattro e cent. 40) per il 1° corpo, L. 115.271 (centoquindicimiladuecentosettantuno) per il 2° corpo, lire 747.237,40 (settecentoquarantasettemiladuecentotrentasette e cent. 40) per il 3° corpo, L. 415.984,40 (quattrocentoquindicimilanovecentottantaquattro e cent. 40) per il 4° corpo, L. 3.103.936,20 (tremilionicentotremilanovecentotrentasei e cent. 20) per il 5° corpo, L. 13.085.477,40 (tredicimilioniottantacinquemilaquattrocentosettantasette e cent. 40) per il 6° corpo; L. 175.628,60 (centosettantacinquemilaseicentoventotto e centesima 60) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	23	87	27	7.618,87
2° Corpo	1	13	68	443,35
3° Corpo	7	36	92	2.873,99
4° Corpo	4	10	24	1.599,94
5° Corpo	42	57	80	11.496,06
6° Corpo	267	76	15	48.283,31
7° Corpo	2	10	67	683,15
In complesso	348	92	73	72.998,67

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 19.662.499,40 (diciannovemilioniseicentosessantaduemilaquattrocentonovantanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2354.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quagiione Luigi fu Pasquale, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglione Luigi fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quaglione Luigi fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 14.25.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Quaglione Luigi fu Pasquale, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8900)									
Posta dei Preti	92	26	—	Seminativo	IV	14	25	70	1.853,41

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con la strada provinciale Cerignola-Manfredonia;

Sud: con regio tratturello Palpitelli di Tonti-Trinitapoli.

Ovest: con Paclillo Giuseppe fu Giuseppe e con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 528.221,85 (cinquecentoventottomiladuecentoventuno e centesimi 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2355.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rago Lorenzo fu Casto, in comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rago Lorenzo, fu Casto, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rago Lorenzo fu Casto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 70.38.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rago Lorenzo fu Casto, in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67,

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1762)					
Guallella	61	91	—	Seminativo	IV	1	42	92	207,23
Id.	61	92	—	Incolto produttivo	unica	32	51	61	455,23
Ischia	61	98	—	Seminativo	III	12	38	67	3.220,54
Guallella	61	100	—	Id.	V	10	99	38	824,53
Ischia	61	102	—	Incolto sterile	—	1	14	47	—
Id.	61	104	—	Seminativo	IV	7	71	86	1.119,20
Ischia del Basento	60	18	—	Id.	IV	1	71	00	247,95
Ischia	61	105	—	Id.	III	2	48	80	646,88
				Totali		70	38	71	6.721,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di De Angelis Elvira e Smacchia Giuseppe e con la strada comunale Ischia;
Est: con Blasone Vincenzo e territorio del comune di Miglionico;
Sud: col fiume Basento;
Ovest: con Smacchia Placido e fosso Spinazzola.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest, sud-est dalla strada vicinale Ischia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.037.342, (duemilionitrentasettemilatrecentoquarantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103035) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.